

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

L'articolo 12 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, novella la normativa riguardante le modalità di funzionamento e di utilizzo del *Portale unico del reclutamento*, contenuta nell'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165¹, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali.

A tal proposito si ricorda che l'art. 3, comma 7, della L. 19 giugno 2019, n. 56, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, affida al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri lo sviluppo del portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni interne ed euronitarie in materia di *privacy*, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato.

Inoltre, la creazione e la realizzazione del *Portale unico del reclutamento* rappresenta uno degli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della P.A. e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico previsti dalla Missione 1, componente 1, investimento 2.1. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il portale, infatti, rende possibile la centralizzazione delle procedure di assunzione di tutte le amministrazioni pubbliche, sia centrali che locali, e delle autorità amministrative indipendenti.

Il Portale unico del reclutamento mette a disposizione delle amministrazioni i profili e i *curriculum* dei candidati, facilitando la gestione e la pianificazione delle risorse umane. Esso permette, altresì, di perfezionare l'analisi dei fabbisogni delle competenze delle singole amministrazioni e contribuisce al miglioramento dei meccanismi di selezione ai fini della valorizzazione delle competenze oltre alle conoscenze. Inoltre, per quanto riguarda i concorsi pubblici, il *Portale unico di reclutamento*:

- crea i presupposti per la costruzione delle modalità sicure e certificate per lo svolgimento delle prove anche a distanza;

¹ *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

- contribuisce alla differenziazione delle modalità di selezione in base ai profili da assumere;
- permette di individuare e fornire le previsioni, accanto ai percorsi ordinari di reclutamento, di programmi dedicati agli alti profili (dottorati, master, esperienza all'estero) e ai profili specialistici (accordi con Università, centri di alta formazione, Ordini professionali).

Riassumendo, il Portale diventa un'unica porta d'accesso per il reclutamento del personale della PA rivolta a cittadini e Pubbliche Amministrazioni.

L'art. 1 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80², convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 6 agosto 2021 – il quale reca, tra le altre cose, le disposizioni speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche – ha definito e reso possibili nuovi percorsi più veloci, trasparenti e rigorosi per le procedure selettive dei profili tecnici e gestionali necessari alla realizzazione del PNRR.

Il portale inPA è un progetto innovativo per la Pubblica Amministrazione, che si pone i seguenti obiettivi:

- il miglioramento della qualità del reclutamento della Pubblica amministrazione attraverso un sistema innovativo digitale che semplifica e velocizza l'incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico;
- l'accelerazione del percorso di modernizzazione e rinnovamento del Paese supportando l'Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica nella realizzazione del nuovo sistema di reclutamento pubblico;
- la semplificazione, velocizzazione e digitalizzazione dei processi organizzativi delle procedure di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni ai fini di ottenere una significativa riduzione dei costi economici e sociali.

Secondo quanto stabilito dal comma 1, dell'art. 35-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche

² *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.*

centrali e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione. La norma in questione precisa, inoltre, che l'accesso alle procedure concorsuali deve essere effettuato mediante la registrazione nel *Portale unico del reclutamento*³.

Il secondo comma dell'art. 35-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, definisce la procedura per la registrazione al Portale. In particolare, la normativa stabilisce che all'atto della registrazione l'interessato è tenuto a compilare il proprio *curriculum vitae*, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La compilazione del *form on line* disponibile sul portale inPA ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del *Testo Unico sulla documentazione amministrativa* di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445⁴, La veridicità delle

³ Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, l'art. 3, comma 7, della L. 19 giugno 2019, n. 56 ha consentito alle amministrazioni di procedere, secondo il piano dei fabbisogni:

- a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
- b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.

⁴ Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'art. 46 del **testo unico di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere verificata dalle amministrazioni che indicano le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'art. 71 del **medesimo testo unico di cui al** D.P.R. n. 445 del 2000.

La registrazione al Portale è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82⁵.

La modifica introdotta dalla lett. a), comma 1, dell'art. 12, del D.L. 13/2023, individua in *sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 13/2023*, il termine per l'emanazione – previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata – del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, con cui vengono individuate:

- le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale;
- le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti;

-
- r) stato di disoccupazione;
 - s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
 - t) qualità di studente;
 - u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
 - aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - cc) qualità di vivente a carico;
 - dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 - ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

⁵ L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la *Carta di Identità Elettronica (CIE)* o anche con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

- le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni (amministrazioni pubbliche centrali, autorità amministrative indipendenti, Regioni ed enti locali);
- le modalità per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, **ivi compresi** le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e **la riservatezza** dei dati personali,
- le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale.

La norma citata precisa, inoltre, che in relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni in regime di diritto pubblico (di cui all'art. 3), il sopra citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 13/2023, per le amministrazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (l'art. 19 della L. 4 novembre 2010, n. 183), è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Con il comma 2-bis, dell'art. 35-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 il legislatore ha disposto che a decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul *Portale unico del reclutamento* esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

La lettera b), del comma 1, dell'art. 12, del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha abrogato il terzo comma dell'art. 35-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale affidava a specifici protocolli d'intesa tra il Dipartimento della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione la definizione:

- delle informazioni necessarie per l’iscrizione al Portale;
- le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e delle autorità amministrative indipendenti;
- le modalità per la pubblicazione dei bandi di concorso.

Il secondo comma dell’art. 12 (in esame) dispone, però, che fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione previsto dall’art. 35-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli adottati d’intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell’art. 35-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 **nel testo vigente prima della data** di entrata in vigore del D.L. n. 13/2023.

Ai sensi del D.L. 30 aprile 2022, n. 36⁶, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, il *Portale unico del reclutamento* è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, poteva essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali e dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato.

Il comma 4, dell’art. 1, del D.L. 80/2021, al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione di lavoro, da impiegare per l’attuazione del PNRR, consente alle amministrazioni di svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNRR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all’art. 35-*quater* del D.Lgs. n. 165/2001⁷, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli, lo svolgimento

⁶ *Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).*

⁷ Procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale.

della sola prova scritta. In tal caso è necessaria la previa verifica di ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR.

Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, è preferito il candidato più giovane di età. I bandi di concorso per il reclutamento del personale sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della L. 19 giugno 2019, n. 56⁸.

Il quarto comma dell'art. 35-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, estende l'utilizzo del Portale unico di reclutamento a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il sopra citato *decreto del Ministro per la pubblica amministrazione*. Inoltre, fino alla data di entrata in vigore di detto decreto le modalità di utilizzo del *Portale unico del reclutamento* da parte delle Regioni e degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano ad essere disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 15 settembre 2022.

L'utilizzo da parte di Regioni ed enti locali del Portale inPA

La delega regolamentare contenuta nell'art. 35-ter, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 ha trovato attuazione con l'emanazione del *Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 12 gennaio 2023*, il quale individua le modalità di funzionamento e di utilizzo del *Portale unico del reclutamento* da parte delle autonomie locali. Detto decreto, inoltre, definisce importanti misure volte ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali.

⁸ Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. All'attuazione delle disposizioni in oggetto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

L'estensione dell'utilizzo del *Portale unico del reclutamento* disposta dal *DM DFP del 12 gennaio 2023* alle Regioni e agli enti locali è finalizzata a garantire modalità rapide, trasparenti e innovative di reclutamento, che assicurino l'acquisizione di personale con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico, anche in ambiti diversi dalle amministrazioni centrali.

Il secondo comma dell'art. 1 del *DM DFP del 12 gennaio 2023* affida la definizione delle istruzioni operative per l'accesso al Portale e per l'utilizzo delle relative funzionalità al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con ANCI e UPI (intesa da concludersi con esito positivo entro il 31 dicembre 2022).

In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del *DM DFP*, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali potevano continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso.

Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si impegnato ad assicurare a tutte le amministrazioni il necessario supporto tecnico-amministrativo ad utilizzo del portale.

Funzionalità del Portale del reclutamento

Il DM in esame ha definito le modalità di utilizzo del Portale inPA da parte di Regioni ed Enti locali, chiarendo che esso, dal 31 maggio 2023, assume il ruolo di unico canale di accesso al lavoro nella Pubblica Amministrazione.

Le Regioni e gli enti locali ottengono l'accesso al *Portale unico di reclutamento* previa la procedura di accreditamento e ricevono a loro disposizione una propria area riservata nella quale possono svolgere le seguenti attività:

- a) pubblicare:
 - i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato,
 - gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici;

- gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 113/2021.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, secondo cui, al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell'ambito degli interventi attuativi del PNRR, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere al Portale;

- b) ricevere e monitorare le candidature relative ai bandi e agli avvisi di cui sopra;
 - c) produrre report e analisi statistiche;
 - d) acquisire e ricercare i curricula vitae dei candidati alle procedure di cui sopra;
 - e) pubblicare le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure di cui sopra;
 - f) ricercare professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 1, del D.L. n. 80/2021⁹, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 113/2021, previa procedura selettiva.
- Resta fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del D.L. n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022, quanto previsto dall'art. 19,

⁹ Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche

comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001¹⁰ e dagli artt. 90 e 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267¹¹;

g) pubblicare l'avviso selettivo per individuare i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;

h) effettuare comunicazioni agli utenti.

Il Decreto stabilisce inoltre, che al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia costituzionalmente garantiti alle Regioni a statuto speciale, alle province autonome ed ai relativi enti locali, il DFP della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula, con detti enti territoriali, specifici protocolli per l'applicazione del DM DFP 12 gennaio 2023, prevedendo misure speciali per il pieno rispetto delle specificità statutarie e del principio del bilinguismo.

Modalità di accesso e di utilizzo del Portale del reclutamento

Ai sensi dell'art.3 del DM DFP in commento, al fine di garantire modalità di reclutamento rapide, trasparenti ed innovative, come previsto dall'art. 1, le Regioni e gli enti locali nominano uno o più “*Responsabile unico*” del procedimento appositamente dotato di uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-

¹⁰ L'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 reca le disposizioni riguardo gli incarichi di funzioni dirigenziali, i quali, secondo la citata normativa, possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell'8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

¹¹ L'art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 reca le disposizioni riguardo gli Uffici di supporto agli organi di direzione politica, mentre l'art. 110 regola la normativa riguardo gli Incarichi a contratto.

quater e *2-nonies*, del *Codice dell'amministrazione digitale*, di cui al D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82¹² e di firma digitale.

Le regioni e gli enti locali accedono al *Portale* – previo accreditamento - mediante i propri profili. Il processo di *accreditamento* al *Portale unico di reclutamento* di detti enti prevede le seguenti fasi:

- l'identificazione da parte dell'amministrazione aderente di uno o più "Responsabile Unico";
- l'autenticazione sul Portale, tramite uno dei sistemi di identificazione ai sensi dell'art. 64, commi *2-quater* e *2-nonies*, del CAD, di cui al D.Lgs. n. 82/2005, da parte del Responsabile Unico;
- la compilazione da parte del Responsabile Unico di un *form* di richiesta in cui è indicata la pubblica amministrazione di riferimento, con in allegato l'apposito modulo firmato digitalmente;
- la trasmissione tramite il *Portale* della predetta richiesta unitamente al modulo firmato digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della pubblica amministrazione;
- il rappresentante legale dell'Amministrazione di riferimento, ricevuta la posta elettronica certificata (PEC), provvede all'autorizzazione/diniego cliccando l'apposito link; ai fini dell'autorizzazione/diniego è necessario che il rappresentante legale si autentichi al Portale tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi *2-quater* e *2-nonies*, del CAD, di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- una volta approvata o negata l'istanza, il rappresentante legale provvede a caricare il modulo di richiesta online, previa controfirma digitale;
- il referente del Dipartimento della funzione pubblica Presidenza del Consiglio dei ministri può visionare attraverso una apposita consolle, a cui accede tramite uno dei sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi *2-quater* e *2-nonies*, del CAD, di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la lista delle richieste pervenute ed

¹² L'art. 64 del CAD reca le disposizioni riguardo al *Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali di cittadini e imprese* (SPID) e, più in generale, alle *modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni*.

eventualmente operare sulle autorizzazioni/disabilitazioni dei Responsabili Unici.;

- al termine, il Portale notifica, via mail al Responsabile Unico e via posta elettronica certificata (PEC) all'Amministrazione, l'esito del processo di autorizzazione.

Per l'adesione al sistema PagoPA di cui dall'art. 5 del CAD¹³, l'art. 3, comma 2 del DM in esame rinvia all'art. 65, comma 2, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217¹⁴ e alle istruzioni operative di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso DM DFP 12 gennaio 2023.

Al fine di assicurarne un adeguato e omogeneo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del Portale unico del reclutamento, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri supporta le Regioni e gli enti locali nell'utilizzo dello stesso.

¹³ Le pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, e le società a controllo pubblico sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)(di cui all'art. 64, del CAD), i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui sopra, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'art. 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

La Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma per l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

¹⁴ L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, le pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, e le società a controllo pubblico, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui sopra, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Riservatezza e trattamento dei dati

Le attività poste in essere in esecuzione del DM DFP 12 gennaio 2023 che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina europea ed interna in materia di riservatezza di cui, rispettivamente, al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196¹⁵.

¹⁵ Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.